

Milano, 27 ottobre 2017

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N. 33/2017

**IL NUOVO PROVVEDIMENTO PER LA SANATORIA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
“ROTTAMAZIONE BIS”**

L’art. 1 del D.L. del 16.10.2017 n 148 (di seguito il “Decreto”) ha previsto al comma 4 la possibilità di avvalersi di una nuova sanatoria per estinguere i debiti **delle cartelle di pagamento e dei ruoli affidati all’Agente della riscossione in corso d’anno ovvero dal 1.0.1.2017 al 30.09.2017** (la cosiddetta “Rottamazione bis”).

Al riguardo, si anticipa che i debitori che non hanno presentato entro il 21.04.2017 domanda per aderire alla precedente sanatoria di cui all’art. 6 del D.L. 22.10.2016 n. 193 (di seguito D.L. 193/2016) per “rottamare” i ruoli affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016, non hanno alcuna possibilità di godere della riapertura della rottamazione prevista con il Decreto di cui sopra.

ROTTAMAZIONE BIS

Le regole della Rottamazione bis sono mutate dalla normativa della rottamazione dello scorso anno.

La precedente “rottamazione”, come accennato, è disciplinata dall’art. 6 del D.L. 193/2016 mediante il quale, relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 2000 al 2016**, era possibile estinguere il debito risultante dai ruoli e dalle cartelle di pagamento senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora o le sanzioni le somme aggiuntive, cioè somme accessorie dovute sui ritardati od omessi versamenti dei contributi previdenziali, presentando una apposita dichiarazione entro il 21.04.2017 e versando in un’unica rata o in 5 rate (luglio, settembre e novembre 2017 e aprile e settembre 2018) l’importo dovuto. Per ulteriori approfondimenti relativi alle condizioni, ai termini e all’iter procedurale previsto dal D.L. 193/2016 si rimanda alle nostre circolari n. 26 del 3 novembre e n. 28 del 1 dicembre 2016.

Con la Rottamazione bis sarà possibile definire i carichi affidati all’agente della riscossione dal **1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017** mediante la presentazione di un’apposita istanza entro il 15.05.2018 su un modello (mod. DA-2017) che è ora disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’agente della riscossione, entro il 31.03.2018 invierà ai debitori mediante posta ordinaria l’avviso di eventuali carichi affidati entro il 30.09.2017 per i quali non è ancora stata notificata la cartella di pagamento. Successivamente, dopo aver ricevuto le dichiarazioni di ammissione al

beneficio, comunicherà entro il 30.06.2018 le somme dovute, l'importo di ciascuna rata e la scadenza.

Il debitore potrà avvalersi del pagamento rateale delle somme dovute per la definizione in un numero massimo di 5 rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018, e febbraio 2019.

Inoltre, il Decreto prevede che i versamenti rateali relativi a precedenti dilazioni in essere e scadenti in data successiva alla presentazione della dichiarazione di ammissione al beneficio sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione.

In aggiunta, in deroga a quanto previsto con la precedente rottamazione ex D.L. 193/2016, la facoltà di definizione del beneficio può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

Infine, come per la precedente rottamazione, l'adesione da parte del contribuente comporta l'impossibilità per l'agente della riscossione di avviare nuove azioni esecutive, iscrivere fermi amministrativi o ipoteche o proseguire eventuali procedure di recupero coattivo che siano state avviate in precedenza.

PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO - ROTTAMAZIONE D.L. 193/2016

In generale, coloro che si sono avvalsi della rottamazione dei carichi pendenti disciplinata dal D.L. 193/2016 ma hanno omesso o ritardato il pagamento di una rata in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 dovrebbero considerarsi decaduti dal beneficio della rottamazione. Tuttavia, il Decreto consente la riammissione al beneficio di tali soggetti qualora il versamento delle rate omesse o in ritardo avvenga **entro il 30.11.2017**.

In pratica, coloro che avevano fatto domanda di ammissione alla rottamazione entro il 21.04.2017 e avevano optato per il pagamento in un'unica soluzione, entro il 31.07.2017, ma non hanno provveduto al versamento oppure avevano scelto il pagamento rateale ma non hanno versato la prima rata al 31.07.2017 o la seconda al 30.09.2017, possono mettersi in regola con i pagamenti versando gli importi relativi **entro il 30.11.2017** e proseguire con il piano di rateazione previsto dal D.L. 193/2016 ovvero il versamento delle ultime due rate entro il mese di aprile e settembre 2018.

RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE D.L. 193/2016

Con riferimento ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24.10.2016, si fa presente che coloro che non erano stati ammessi alla precedente rottamazione del D.L. 193/2016 in quanto non avevano tempestivamente pagato tutte le rate dei piani di dilazione suddetti scadute al 31.12.2016 possono presentare un'istanza per aderire nuovamente alla rateizzazione di cui al D.L. 193/2016.



Tali soggetti dovranno porre in essere i seguenti adempimenti:

(i) presentare apposita istanza all'agente della riscossione entro il 31.12.2017 il cui modello è ora disponibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate (mod. DA-R);

(ii) pagare tutte le somme relative alle rate scadute al 31.12.2016, secondo le modalità previste per la precedente rottamazione (art. 7 D.L. 193/2016):

- in un'unica soluzione entro il 31.05.2018; in caso di insufficiente o tardivo dell'importo dovuto si determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

oppure

- nel numero massimo di tre rate di pari ammontare scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, oltre agli interessi per dilazione di pagamento ex art. 21 DPR 602/1973 a decorrere dal 1.08.2017.

Nel presentare l'istanza di cui al punto (i) che precede il contribuente dovrà indicare il numero di rate che intende utilizzare e l'agente della riscossione comunica al contribuente debitore entro il 31.03.2018 l'importo da saldare entro il 31.05.2018, ed entro il 31.07.2018 l'ammontare complessivo delle somme dovute, le relative rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Cordiali saluti.